

PU 2-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Paola,

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Matteo Torretta;

letto il ricorso depositato da **SOFIA GRECO** (C.F. GRCSFO69R44G317C), con l'Avv. **FRANCESCA CRIBARI** avente a oggetto la domanda di omologa della ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCI) e 67 co. II CCII, vale a dire:

- a) dell'individuazione di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) dell'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni o da dichiarazione di assenza dei suddetti atti;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) dell'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;
- f) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- g) della relazione ex art. 68 CCII, redatta dal Gestore che contiene: 1) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 2) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; 3) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; 4) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

esaminata la relazione dell'OCC ex art. 70 co. 6 (datata 07/05/2026), che ha dato atto degli adempimenti previsti dall'art. 68 co. 4 CCII e dell'avvenuta comunicazione di piano e proposta, con decreto ex art. 70 CCII;



rilevato che, nonostante siano pervenute osservazioni (per come si ricava dall'irrituale deposito del 30/04/2026 effettuato dall'avv. Cribari, il gestore dell'OCC nulla ha riferito nella relazione da ultimo depositato e, soprattutto, nulla ha dedotto relativamente alla contestazione circa l'insussistenza del requisito della meritevolezza, da intendersi come assenza di colpa grave nel determinare lo stato di sovraindebitamento;

considerato che

- ai fini dell'omologazione, il Tribunale sia chiamato a verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e di fattibilità del piano e a risolvere le contestazioni mosse dai creditori;

- in punto di ammissibilità, il Giudice deve poter escludere la ricorrenza delle condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, e dunque che il debitore abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni che precedono la domanda o che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e che questi abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

- la valutazione della meritevolezza impone di considerare il comportamento tenuto dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni. È evidente che non può essere considerato meritevole il consumatore che si sia indebitato con l'intenzione di non onorare i propri debiti, e dunque in malafede, così come non lo è il consumatore che, anche dopo l'assunzione dei debiti, abbia posto in essere atti in frode delle ragioni del ceto creditorio; il consumatore è, invece, in colpa grave quando nell'assunzione dei debiti viola quelle regole minime di diligenza e di prudenza alle quali ciascuna persona, con un minimo di avvedutezza, deve conformarsi, contraendo debiti manifestamente sproporzionati rispetto alle proprie capacità reddituali e sostanze patrimoniali esistenti al momento della stipula e di quelle potenziali, ragionevolmente prevedibili, anche tenuto conto della ragioni dell'indebitamento e del comportamento del creditore; si è, dunque, in presenza di colpa grave a fronte di un comportamento consapevole del debitore che, pur senza la volontà di creare la condizione di sovraindebitamento, abbia operato con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti;

secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, condiviso da questo Giudice, «l'accesso alla procedura risulta consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiano del tutto privi di giustificazione razionale, i quali devono essere valutati comparando tale condotta non già con quella dell'uomo avveduto e prudente, bensì con quella dell'uomo di minima diligenza, in quanto la legge individua quale condizione ostativa la sola "colpa grave"» (così Trib Avellino 11 aprile 2024);



- quanto alla fattibilità, occorre verificare che il piano non si ponga in contrasto con norme inderogabili (cd. fattibilità giuridica) [Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 28013 del 26/09/2022 (Rv. 665750 - 02)] e che non sia manifestamente inidoneo al raggiungimento degli obiettivi indicati (cd. fattibilità economica), in una valutazione prognostica della funzione causale della procedura, nel cui ambito non si può non tener conto anche di come il debitore sia giunto alla condizione di sovraindebitato e, quindi, del giudizio sull'affidabilità del proponente [Cass. Civ. ]; occorre, dunque, verificare che, pur nella libertà di regolamentazione accordata al debitore, sia assicurato il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, non solo rispetto alle modalità ma anche rispetto ai tempi di soddisfacimento dei creditori. Va poi ricordato che in sede di ammissione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, il Giudice è chiamato a verificare che il consumatore sovraindebitato proponga ai creditori una proposta e un piano sufficientemente determinati. In particolare, la proposta e il piano devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, indicando "in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento" (art. 67, co. 1, CCII).

Ritenuto, in via assorbente, che non sussista il requisito della meritevolezza, dal momento che:

- a) non è stata offerta prova della effettiva ricorrenza delle circostanze addotte dal debitore e, a parere di questo Tribunale, acriticamente avallate dal gestore designato dall'OCC come causa del sovraindebitamento, perché non è in alcun modo documentata la ricorrenza di quella *"serie di eventi imprevisi ed indipendenti dalla volontà della debitrice essenzialmente legate alla situazione di salute del coniuge, al suo aggravamento, alla necessità di cure che hanno gradualmente messo a dura prova l'economia familiare"*, ciò che non consente di effettuare alcuna verifica di quanto dedotto;
- b) la malattia del coniuge della ricorrente, come anche le spese per la disintossicazione e la cura, è collocata, temporalmente, dal 2009 al 2020, anno del suo decesso, mentre la situazione di sovraindebitamento (non adeguatamente documentata con riferimento al periodo in questione) è tutta successiva, perché si è generata a partire dal 2021;
- c) la contrazione dei debiti cui si deve ricondurre il sovraindebitamento coincide temporalmente con gli anni in cui i figli della ricorrente hanno contratto matrimonio, onde la stessa appare verosimilmente da imputarsi ad altre cause, ossia alla gestione di questi eventi;
- d) in ogni caso, l'assunzione dei debiti a partire dal 2021 è avvenuta quando già la ricorrente poteva fare esclusivo riferimento al proprio reddito da lavoro dipendente, sicché, tenuto conto dei pregressi impegni economici (e soprattutto di quello per il rimborso del mutuo contratto nel 2001 e rinnovato nel 2007), lo squilibrio finanziario in cui ella attualmente versa è stato determinato da un ricorso all'indebitamento gravemente imprudente, perché non giustificato alla luce delle proprie limitate capacità reddituali (probabilmente già compromesse, se si considera la pendenza della procedura esecutiva R.E.I. 119/2017 sin dal 2017), contegnolo, questo, in



stridente contrasto con i minimali canoni di diligenza socialmente accolti, che impongono di non contrarre prestiti a catena, in mancanza di ragionevole previsione di poter far fronte agli oneri che ne derivano mediante le proprie risorse, anche future;

**PQM**

rigetta la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione depositato da SOFIA GRECO (C.F. GRCSFO69R44G317C), assistito dall'OCC nella persona del gestore designato dott. Giulio Alfano con la difesa tecnica dell'Avv. FRANCESCA CRIBARI

**DISPONE**

che la presente sentenza, entro due giorni, sia comunicata ai creditori e pubblicata ai sensi dell'art. 70, co. 8 e co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC.

Paola, 13/05/2026.

Il Giudice

Matteo Torretta